



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 113 del 05/04/2019

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio tra l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – ISPRO e l'Università di Bologna.		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Ghetti
	Responsabile del procedimento	Domenichini Umberto
	Estensore	Domenichini Umberto
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 20/04/2019

Pubblicato a norma di Legge il 05 APR. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 05 APR. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

05 APR. 2019

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;

Richiamate:

- gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/80, in materia di riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Part. 18 della L. 196/1997, in materia di tirocini di formazione ed orientamento;
- il D.M. 509/99 e s.m.i., "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", che ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui i tirocini di formazione ed orientamento;

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale prevede che le università possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento, stipulando convenzioni con i soggetti ospitanti;
- l'Università di Bologna attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
 - o agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 - o ai laureandi e/o laureati lo svolgimento dei tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono quest'esperienza;

Considerato che l'Università di Bologna ed ISPRO, accordatesi per le vie brevi, hanno manifestato l'intenzione di instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di realizzare tirocini curriculari finalizzati al completamento della formazione accademica e professionale degli studenti dell'Università di Bologna;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, condiviso da entrambe le Parti, autorizzandone la stipula, per la durata di un triennio dalla sottoscrizione;

Dato atto che:

- il numero e la tipologia dei tirocinanti accolti sono stabiliti concordemente dalle Parti;
- l'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile dei tirocinanti impegnati nelle attività inerenti il tirocinio;
- il personale dipendente dell'Istituto, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella convenzione di cui all'allegato "A" è coperto dall'Istituto da assicurazione contro gli infortuni nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- le Parti si impegnano a formare i tirocinanti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- la convenzione non prevede oneri a carico del bilancio dell'Istituto se non quelli previsti dalla normativa vigente;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di convenzione tra ISPRO e l'Università di Bologna per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnarsi ad accogliere presso le strutture dell'Istituto studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.S. Risorse Umane ed Affari Generali

Tutte le Strutture Sanitarie di ISPRO

Elenco degli Allegati

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Pag. 7

05 APR. 2019

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
 TIROCINIO**

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in
 Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di:

Dott.ssa DANIELA TACCONE (C.F. TCCDNL62B61H501U)

in qualità di:

Dirigente Area Formazione e Dottorato

(d'ora innanzi l'Università)

E

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) (C.F. 94158910482)

con sede legale in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 FIRENZE (FI)

nella persona del Rappresentante Legale:

GIANNI AMUNNI (C.F. MNNGNN54M06H901M)

(d'ora innanzi Soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare
 "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della
 formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla
 sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo
 l'insegnamento".

b) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n 196 (e del
 DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare
 le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
 momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le

Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

c) Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

d) In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.

e) L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:

i) agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;

ii) ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.

f) Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.

g) Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

h) Si intende per :

i) tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

ii) tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione

continuativa dello studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore;

iii) tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1) Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante

1) Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi.

2) Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

3) Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti.

Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio.

4) Il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione

dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

1) Le parti si danno reciprocamente atto che:

a) i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

c) il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

2) Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 - Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio

1) L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

2) Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, definito in accordo

tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi e i contenuti organizzativi, in particolare:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

- 1) Il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornitegli dai tutor;
 - b) rispettare le norme vigenti in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicate dalla struttura ospitante;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante;
 - e) segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato.

Art. 6 – Tirocinio professionalizzante

- 1) Il tirocinio professionalizzante, finalizzato all'esercizio di alcune professioni, è regolato di volta in volta dalla normativa di riferimento, ferma restando la disciplina

dettata dalla presente convenzione, in quanto compatibile.

Art. 7 - Certificazioni

1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato.

Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati

personali

1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Risultati dell'attività

1) La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del soggetto ospitante.

Art. 10 – Oneri finanziari

1) La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Durata

1) La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di
3 anni.

2) Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 12 Imposta di bollo e registrazione

1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna,

(firma per l'Università)

Dott.ssa DANIELA TACCONE

Dirigente Area Formazione e Dottorato

(firma per il Soggetto ospitante)

Il Rappresentante Legale o suo delegato GIANNI AMUNNI